

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 30

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

7 febbraio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 30/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 30/02	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	2
2006/C 30/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	3
2006/C 30/04	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	6
2006/C 30/05	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli obblighi di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo ⁽¹⁾	9
2006/C 30/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

6 febbraio 2006

(2006/C 30/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1981	SIT	tolar sloveni	239,49
JPY	yen giapponesi	142,28	SKK	corone slovacche	37,341
DKK	corone danesi	7,4667	TRY	lire turche	1,5920
GBP	sterline inglesi	0,68330	AUD	dollari australiani	1,6051
SEK	corone svedesi	9,2972	CAD	dollari canadesi	1,3706
CHF	franchi svizzeri	1,5558	HKD	dollari di Hong Kong	9,2952
ISK	corone islandesi	75,57	NZD	dollari neozelandesi	1,7527
NOK	corone norvegesi	8,0470	SGD	dollari di Singapore	1,9488
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 153,89
CYP	sterline cipriote	0,5739	ZAR	rand sudafricani	7,3324
CZK	corone ceche	28,335	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6519
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3350
HUF	fiorini ungheresi	250,36	IDR	rupia indonesiana	11 046,48
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,480
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	62,157
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,8460
PLN	zloty polacchi	3,8133	THB	baht thailandese	47,247
RON	leu rumeni	3,5982			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2006/C 30/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il *dumping* o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) d'origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Mozzi per biciclette a cambio interno	Giappone	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2080/2001 del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 1)	26.10.2006

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ telefax (32-2) 295 65 05.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 30/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 13/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Galles		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Assembly Investment Grant (aiuto discrezionale concesso dall'Assemblea del Galles alle PMI che investono in capitale fisso)		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982, Sections 7 and 8		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	10 milioni di GBP
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	1.2.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: National Assembly for Wales		
	Indirizzo: Trade and Invest Wales Cathays Park Cardiff CF10 3NQ United Kingdom		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si	
Numero dell'aiuto	XS 39/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Regione nordorientale dell'Inghilterra		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Argon Cathedral Park Ltd		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11 Section 2 Local Government Act 2000		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	2 590 729 GBP
		Credito garantito	

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Si	
Data di applicazione	1.7.2004			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si		
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat			
	Indirizzo: Citygate Gallowgate Newcastle Upon Tyne NE 4WH United Kingdom			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si		
Numero dell'aiuto	XS 44/05			
Stato membro	Regno Unito			
Regione	Nord -Est dell'Inghilterra			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	North East of England Business & Innovation Centre Ltd			
Base giuridica	Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11 Section 2 Local Government Act 2000 Regional Development Agencies Act 1998			
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale		
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	250 000 GBP	
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Si	
Data di applicazione	Dall'1.8.2001			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.3.2002			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si		
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat			
	Indirizzo: Citygate Gallowgate Newcastle Upon Tyne NE 4WH United Kingdom			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si		

Numero dell'aiuto	XS 46/05		
Stato membro	Austria		
Regione	Austria		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	«proVision. Previdenza per la natura e la società» — 1° avviso di gara		
Base giuridica	Forschungsorganisationsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 341/1981 in der Fassung von Bundesgesetzblatt Nr. 74/2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale 2004-2006	12,6 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Maggio 2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	2004-2006 (non è stato ancora effettuato alcun versamento)		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici	Si	
	Altri servizi	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur		
	Indirizzo: Minoritenplatz 5 A-1014 Wien		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si	

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2006/C 30/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«SALPICÃO DE BARROSO — MONTALEGRE»

N. CE: PT/00238/16.5.2002

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Indirizzo: Av. Afonso Costa, P-1949-002 Lisboa
Telefono (351) 218 44 22 00
Fax (351) 218 44 22 02
E-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. *Richiedente:*

- 2.1 Nome: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL
2.2 Indirizzo: Rua General Humberto Delgado 5470 — 247 Montalegre
Telefono: (351) 276 512 253
Fax: (351) 276 512 528
E-mail: quadrimonte@iol.pt
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.2.: Prodotti a base di carne

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome: «SALPICÃO DE BARROSO — MONTALEGRE»

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale - Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles

- 4.2 Descrizione: insaccato affumicato a base di carne ottenuta da suini di razza «bísara», o incrociati con tale razza (con almeno il 50 % di sangue «bísaro»), in budello grosso di suino. Di colore marrone chiaro, ha forma cilindrica con un diametro compreso tra 4 e 8 cm e lunghezza tra 10 e 20 cm. La carne è condita con sale, aglio, vino rosso o bianco, paprica forte (regionalmente designata con il termine «pimento») e/o paprica dolce («pimentão»). L'involucro è ben aderente alla massa e non presenta rotture.
- 4.3 Zona geografica: Tenendo conto della specificità della produzione di tali prodotti, delle caratteristiche organolettiche, delle conoscenze della popolazione e delle condizioni climatiche della regione, la zona geografica di trasformazione e condizionamento è circoscritta al comune di Montalegre nel distretto di Vila Real. Considerando la forma tradizionale di alimentazione dei suini e i prodotti agricoli esistenti, la zona geografica di produzione della carne e del lardo è ristretta ai comuni di Botica, Chaves e Montalegre nel distretto di Vila Real. Il territorio costituito dai tre comuni è conosciuto e designato con il nome di «Barroso».
- 4.4 Prova d'origine: Le aziende agricole e gli impianti di macellazione, sezionamento e preparazione devono essere provvisti di licenza, dell'autorizzazione da parte dell'associazione di produttori (Agrupamento de Produtores) con il parere previo dell'OPC e ubicati rispettivamente nella zona di produzione o trasformazione indicata. Tutto il processo produttivo, dall'azienda agricola che produce la materia prima fino al punto vendita del prodotto, è assoggettato a un rigoroso sistema di controllo, che permette di assicurare la tracciabilità completa del prodotto. I suini sono allevati in aziende agropecuarie aventi una superficie compatibile con i sistemi produttivi tradizionali, semi-estensivi, in grado di produrre un'alimentazione tradizionale. Il marchio di certificazione apposto su ciascun insaccato è numerato e consente pertanto una tracciabilità completa fino all'azienda agricola che ha dato origine al prodotto. La prova d'origine può essere effettuata in qualsiasi momento e lungo tutta la catena produttiva, ricorrendo al numero di serie presente obbligatoriamente nel marchio di certificazione.
- 4.5 Metodo di ottenimento: Si utilizza la lombata o il filetto, tagliati in grossi cubi, conditi con sale, vino bianco o rosso della regione e aglio e lasciati marinare fino a otto giorni a una temperatura inferiore a 10 °C in un luogo poco umido, prima di aggiungere la paprica forte e/o dolce. Si procede immediatamente al riempimento in budello grosso (intestino retto) di maiale, tagliato della misura desiderata dopo legatura con filo di cotone. L'affumicamento è effettuato a fuoco lento in camera o stanza di affumicamento o nel camino tradizionale per una durata di circa 30 giorni. Il fumo è ottenuto mediante la combustione diretta di legna principalmente di quercia, proveniente dalla regione. Sul mercato si presenta in pezzi interi sempre preconfezionati all'origine. Data la natura e la composizione del prodotto, non è possibile né il taglio né l'affettatura. Per il condizionamento, ove effettuato, si utilizza materiale proprio non nocivo e inerte relativamente al prodotto, in ambiente normale, controllato o sotto vuoto. Le operazioni di condizionamento possono essere realizzate solo nella zona geografica di trasformazione per facilitare la completa tracciabilità del prodotto, consentire eventuali controlli e evitare ogni alterazione delle caratteristiche di sapore e microbiologiche.
- 4.6 Legame geografico: Date le condizioni climatiche, geografiche e socioeconomiche e le difficili comunicazioni con il resto del paese, la dieta della regione di Barroso si limitava alla produzione locale, costituita principalmente da pane, patate e carne di maiale. I riferimenti alle imposte sui suini e sui prodotti a base di carne suina in diversi registri comunali, tra cui quello di Montalegre, dimostrano che l'allevamento suino rappresenta da lungo tempo un'attività di grande rilievo. Per consentirne il consumo tutto l'anno sono stati scoperti metodi di conservazione della carne suina trasformati rapidamente in un'arte ancestrale, tramandata di generazione in generazione. La preparazione di tali prodotti risulta e dipende in gran parte dal clima freddo e secco di questa regione, dove il focolare domestico deve restare sempre acceso, offrendo condizioni di affumicamento uniche, caratterizzate da un fumo poco intenso e graduale. In tal modo, dall'esigenza di utilizzare e conservare la carne suina fornita attraverso la tradizionale «mattanza» sono nati vari insaccati di forme e composizione diverse, colori e sapori distinti, ma sempre legati alle particolarità locali, alla terra e alla gente. In sintesi, il legame del prodotto con la zona geografica riguarda la razza degli animali (autoctoni), la loro alimentazione con prodotti locali, le conoscenze per la selezione dei tagli del maiale, l'affumicamento con legna della regione e la stagionatura in locali molto freddi e secchi, propizi alla conservazione dei prodotti.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo: Av. 25 de Abril, 273 S/L P-5370 Mirandela

Telefono (351) 278 261 410

Fax (351) 278 261 410

E-mail: tradicao-qualidade@clix.pt

L'azienda Tradição e Qualidade è stata riconosciuta conforme ai requisiti della Norma 45011:2001.

- 4.8 Etichettatura:** Riporta obbligatoriamente la dicitura «Salpicão de Barroso — Montalegre — Indicação Geográfica Protegida», il rispettivo logo comunitario e il logo dei prodotti di Barroso- Montalegre, il cui modello è riprodotto in appresso, con le parole «Montalegre» e «Salpicão». Deve inoltre riportare il marchio di certificazione, in cui figura obbligatoriamente il nome del prodotto e la rispettiva dicitura, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico o alfanumerico che consente la tracciabilità del prodotto).

**4.9 Condizioni nazionali: —**

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Modifica degli obblighi di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo

(2006/C 30/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo portoghese ha deciso di imporre obblighi modificati di servizio pubblico sulle rotte Lisbona/Bragança e Bragança/Vila Real/Lisbona.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime:*

Due frequenze giornaliere di andata e ritorno, una delle quali con scalo intermedio a Vila Real, dal lunedì al venerdì.

In caso di forte richiesta di servizi, potranno essere effettuati dei voli anche durante i fine-settimana.

— *Relativamente agli orari:*

Dovranno essere rispettate le condizioni operative degli aerodromi di Bragança e di Vila Real.

Ai passeggeri dovrà essere consentito di trasferirsi da Bragança a Lisboa e di effettuare un viaggio di andata e ritorno nel corso della giornata disponendo a destinazione di almeno cinque ore d'inverno e di almeno sette ore d'estate.

— *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta:*

Aeromobili bimotore, di tipo turboelica, rispondenti ai requisiti relativi alle prestazioni definiti nel Decreto — Legge n. 289/03 del 14 novembre per gli aeroporti di Bragança e di Vila Real ⁽¹⁾.

— *Relativamente alle tariffe:*

Devono essere offerte una tariffa andata e ritorno senza restrizioni ed una serie di tariffe speciali adeguate alla domanda e subordinate a particolari condizioni (quali escursioni, gruppi, manifestazioni, ecc.) per ognuno dei seguenti collegamenti:

— Lisbona/Bragança

— Lisbona/Vila Real

— Bragança/Vila Real

— *Relativamente alla continuità del servizio:*

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti.

I servizi devono essere garantiti durante almeno un anno di calendario e, salvo l'eccezione di cui sopra, possono essere interrotti soltanto con un preavviso di sei mesi.

— *Relativamente alla commercializzazione dei voli:*

I voli devono essere commercializzati mediante almeno un sistema telematico di prenotazione.

⁽¹⁾ Consultare l'*Aeronautical Information of Portugal (AIP)* e il *Civil Pilot Manual (MPC-Portugal)* in merito alle operazioni nell'aeroporto di Lisbona e negli aerodromi di Bragança e di Vila Real.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 30/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Banca Intesa S.p.A. («Banca Intesa», Italia) e NH Hoteles S.A. («NH Hoteles», Spagna), attraverso la propria controllata NH Hoteles Rallye S.A., acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa NH Italia S.r.l. («NH Italia», Italia), attualmente controllata in modo esclusivo da NH Hoteles, mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Banca Intesa: holding di un gruppo bancario e finanziario,
- per NH Hoteles: creazione, sviluppo e gestione di hotel,
- per NH Italia: creazione, sviluppo e gestione di hotel.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.